

Reg. Scritture Private n. 01/2016

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI CENTRALE UNICA
DI COMMITTENZA AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 3 BIS, D.LGS. 163/2006

L'anno duemilasedici il giorno venti del mese di Aprile, in Termini Imerese,
nella sede di Piazza Duomo, tra

- il Comune di Termini Imerese , con sede in piazza Duomo n. 01 , codice fi-
scale 87000370822 legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore dott.
Burrafato Salvatore, nato a Termini Imerese il 06/09/1965, il quale dichiara
di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddet-
to, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 09 del
17/03/2016, esecutiva ai sensi di legge;

E

il Comune di Trabia con sede legale in Trabia nella Via Spalla n. 28, codice fi-
scale 87000530821 legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Rag.
Ortolano Leonardo, nato a Trabia il 04/12/1972, il quale dichiara di agire
esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in
esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 16-03-2016,
esecutiva ai sensi di legge;

E

- il Comune di Campofelice di Roccella, con sede legale in Campofelice di
Roccella, via Cesare Civello n. 86, codice fiscale 00443640826 legalmente
rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. Battaglia Rosario Massimo, nato
a Cefalù il 03/04/1964, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per
conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione
del Consiglio comunale n. 7 del 23/03/2016, esecutiva ai sensi di legge;

E

- il Comune di Cerda, con sede legale in Piazza La Mantia n. 3, codice fiscale 00621360825 legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Rag. Ognibene Giuseppe, nato a Termini Imerese il 07/10/1952, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 03 del 24/03/2016, esecutiva ai sensi di legge;

E

- il Comune di Lascari, con sede legale in Lascari, piazza Aldo Moro n. 6, codice fiscale 00549740827 legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. Abbate Giuseppe, nato a Lascari il 03/12/1946, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 02 del 14/03/2016, esecutiva ai sensi di legge;

E

- il Comune di Sciara, con sede legale in Sciara, piazza Castelreale , codice fiscale 87000930823 legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. Rini Salvatore, nato a Sciara il 13/01/1961, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 12/04/2016, esecutiva ai sensi di legge;

E

il Comune di Gratteri, con sede legale in Piazza Monumento n. 4, codice fiscale 00550180822 legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Ing. Illardo Giacomo, nato a Cefalù il 27/04/1970, il quale dichiara di agire esclusi-

vamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 17/03/2016, esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO CHE

- l'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 stabilisce che:

a) i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;

b) in alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento;

- l'art. 23-ter del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv. in l. 11 agosto 2014, n. 114, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 501, della L. Legge 28 dicembre 2015, n. 208 prevede che:

a) le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'articolo 23-bis del lo stesso decreto, entrano in vigore il 1° gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi, e il 1° luglio 2015, quanto all'acquisizione di lavori, stabilendo anche che sono fatte salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso (comma 1);

b) le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'articolo 23-

bis dello stesso decreto, non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture da parte degli enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località indicate nel decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e di quelle indicate nel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1^a agosto 2012, n. 122 (comma 2);

c) i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro (comma 3);

- numerose interpretazioni hanno evidenziato come il termine "accordo consortile" riportato nell'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 costituisca una espressione *atecnica*, con la quale il legislatore ha inteso genericamente riferirsi alle convenzioni definibili in base all'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000, come strumento alternativo all'unione dei comuni;

- la norma dispone infatti che, in caso di stipulazione dell'accordo consortile, ci si debba avvalere dei "competenti uffici", con ciò sottintendendo la volontà di non dare vita ad un organismo autonomo rispetto agli enti stipulanti;

- l'art. 30 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 dispone che gli Enti Locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali vengano definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

- il comma 4 dell'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 stabilisce che le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la de-

lega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;

- l'art. 41, comma 1, della L.R. n. 15/2015 recita "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto ai comuni di istituire nuove entità, comunque denominate, ivi compresi gli organismi di cui agli articoli 31 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio associato di funzioni, fatte salve quelle previste per legge nonché le convenzioni per l'espletamento di servizi";

Precisato, inoltre, che continuerà ad applicarsi la normativa di cui all'art. 9 della L.R. n. 12/2011 per la quale l'espletamento delle gare d'appalto di lavori pubblici con importo a base d'asta superiore a 1.250 migliaia di euro è di competenza dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici (UREGA) nonché la normativa di cui all'art. 8 della L.R. n. 12/2011 nel caso di affidamento di appalti di servizi o forniture, ovvero di lavori per importi inferiori ad euro 1.250 migliaia, qualora le stazioni appaltanti debbano ricorrere al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

PREMESSO, INOLTRE:

- che i Comuni di Termini Imerese, Trabia, Campofelice di Roccella, Lascari, Cerda, Sciara e Gratteri hanno approvato, con le seguenti deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali l'approvazione di una convenzione per la gestione, in forma associata, delle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori secondo quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006, mediante individuazione di un ente capofila operante come centrale unica di committenza per gli stessi Comuni associati:

a)deliberazione n. 09 del 17/03/2016, adottata dal Consiglio Comunale del

Handwritten signatures and initials in the right margin of the document, including a large signature at the top right, a signature in the middle right, and a signature at the bottom right.

Comune di Termini Imerese, esecutiva ai sensi di legge;

b) deliberazione n. 14 del 16-03-2016, adottata dal Consiglio Comunale del

Comune di Trabia, esecutiva ai sensi di legge;

c) deliberazione n. 7 del 23/03/2016, adottata dal Consiglio Comunale del

Comune di Campofelice di Roccella, esecutiva ai sensi di legge;

d) deliberazione n. 03 del 24/03/2016, adottata dal Consiglio Comunale del

Comune di Cerda, esecutiva ai sensi di legge;

e) deliberazione n. 02 del 14/03/2016, adottata dal Consiglio Comunale del

Comune di Lascari, esecutiva ai sensi di legge;

f) deliberazione n. 13 del 12/04/2016, adottata dal Consiglio Comunale del

Comune di Sciara, esecutiva ai sensi di legge;

g) deliberazione n. 7 del 17/03/2016, adottata dal Consiglio Comunale del

Comune di Gratteri, esecutiva ai sensi di legge;

-che in forza delle predette delibere, tutte esecutive, i Sindaci dei Comuni in

questione intervengono per la sottoscrizione della presente convenzione

per l'espletamento delle funzioni della centrale unica di committenza;

- che a far data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sotto-

scritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7

marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1,

comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con

altra firma elettronica qualificata pena la nullità degli stessi.

Tutto ciò premesso e ritenuto

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

1. PREMESSE

Quanto premesso e ritenuto costituisce parte integrante e sostanziale della

presente convenzione.

2. OGGETTO

Con la presente convenzione, sottoscritta ai sensi dell'art. 30, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, i comuni di Termini Imerese (ab. 26.201), Trabia (ab. 10.360), Campofelice di Roccella (ab. 6.918), Cerda (ab. 5.391), Lascari (ab. 3.500), Sciara (ab. 2.787) e Gratteri (ab. 1.019) si impegnano a svolgere in forma associata e coordinata le funzioni di Centrale Unica di Committenza, ai sensi dell'art. 33, comma 3 bis, d.lgs. n. 163/2006, mediante delega di funzioni da parte degli enti partecipanti al comune capofila al fine di conseguire significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, con un impiego razionale delle risorse umane e strumentali disponibili.

3. FINALITA'

La convenzione persegue le seguenti finalità:

- a) consentire ai Comuni associati l'ottimale gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni nei termini previsti dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 e dalle disposizioni ad esso correlate;
- b) consentire ai Comuni associati una migliore programmazione degli acquisti di beni e servizi, nella prospettiva di una gestione più efficace ed efficiente delle procedure di acquisizione;
- c) consentire ai Comuni associati di razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane, strumentali ed economiche impiegate nella gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni;
- d) produrre risparmi di spesa, mediante la gestione unitaria delle procedure di acquisizione, la realizzazione di economie di scala e di sinergie tecnico-produttive tra i Comuni associati;

e) valorizzare le risorse umane impegnate nelle attività relative alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni, anche mediante rafforzamento della qualificazione e delle competenze.

4. DURATA

La presente convenzione per la gestione associata della funzione di acquisizione di lavori, servizi e beni ha durata di tre (3) anni dalla sua stipulazione al fine di assicurare stabilità alle attività della struttura organizzativa individuata come Centrale unica di committenza.

Entro i sei mesi precedenti la scadenza della convenzione i Comuni associati pervengono alla formalizzazione della decisione di conferma del modello organizzativo associato o a diversa scelta. Qualora i Comuni associati optino per il mantenimento del modello organizzativo associato definito dalla presente convenzione pervengono alla formalizzazione di una nuova convenzione, recettiva degli eventuali miglioramenti organizzativi e delle attualizzazioni conseguenti all'evoluzione del quadro normativo di riferimento.

5. AMBITO APPLICATIVO

La convenzione è aperta all'adesione di altri Comuni e di altri enti locali che intendano gestire in forma associata le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni. In tal caso l'ente che richieda di aderire alla convenzione ne approva il testo integrale senza modifiche o condizioni, e previa accettazione da parte degli enti già associati, mediante conforme deliberazione consiliare.

Qualora l'Ufficio dell'ente capofila operante come Centrale unica di committenza acquisisca i requisiti previsti dall'art. 9, comma 2 del d.l. n. 66/2014 convertito in L. n. 89/2014 per poter diventare soggetto aggregatore, i Comuni associati approvano l'eventuale iscrizione all'elenco dei soggetti aggre-

gatori e definiscono un apposito programma finalizzato all'esercizio di tali attività da parte della struttura organizzativa.

La presente convenzione si applica alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni disciplinate, anche in parte, dal d.lgs. n. 163/2006 o comunque da esso ricondotte alla gestione in base ai principi dell'ordinamento comunitario.

La presente convenzione non si applica:

a) al conferimento di incarichi professionali e consulenze intesi come contratti di prestazione d'opera affidati in base a quanto previsto dall'art. 7, commi 6 e seguenti del d.lgs. n. 165/2001, nonché in base alle disposizioni regolamentari dei singoli enti disciplinanti le collaborazioni autonome;

b) alle procedure di erogazione di contributi o di altri benefici economici poste in essere dai singoli Comuni associati in base all'art. 12 della legge n. 241/1990 ed ai relativi regolamenti di definizione dei criteri; a tal fine si considerano come erogazioni di contributi i provvedimenti che rispettino le condizioni individuate dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 34/E del 21 novembre 2013.

c) alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni effettuate da aziende speciali (intese come i soggetti costituiti ai sensi dell'art. 114 del d.lgs. n. 267/2000), organizzazioni consortili (intese come i soggetti costituiti ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 267/2000 e dotati di soggettività giuridica), fondazioni, associazioni, società, sia a capitale interamente pubblico sia a capitale misto pubblico-privato, costituite o partecipate dai singoli Comuni associati;

d) alle procedure di affidamento di lavori effettuate da parte di un concessionario servizi ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 163/2006;

The right side of the page contains several handwritten signatures and initials. At the top, there is a signature that appears to be 'M. G.'. Below it, there is another signature that looks like 'L. M.'. Further down, there are initials 'S. M.' and 'S. M.'. At the bottom, there is a large, bold signature that is partially enclosed in a circle. There are also some other faint marks and scribbles.

e) alle procedure di affidamento di lavori a scomputo di oneri di urbanizzazione effettuate da parte di un operatore economico privato ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 163/2006 e fermo restando quanto stabilito dall'art. 16 del D.P.R. n. 380/2001 in relazione all'affidamento dei lavori per lo scomputo di oneri di urbanizzazione primaria;

f) alle procedure poste in essere da soggetti privati in relazione alle ulteriori fattispecie particolari connesse a finanziamenti pubblici individuate dall'art. 32, comma 1 del d.lgs. n. 163/2006 e da altre disposizioni di legge.

La presente convenzione non si applica, altresì, a tutte le procedure finalizzate all'affidamento di contratti non disciplinate dal d.lgs. n. 163/2006 o comunque non richiedenti l'acquisizione del codice identificativo gara, con riferimento alle fattispecie individuate dall'art. 25 del D.L. n. 66/2014 convertito in l. n. 89/2014 e dal relativo allegato esplicativo, nonché dalla determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4/2011.

La presente convenzione non si applica altresì per l'espletamento delle gare d'appalto di lavori pubblici con importo a base d'asta superiore a 1.250 migliaia di euro che, nella Regione Sicilia, è di competenza dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici (UREGA) ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 12/2011.

6. AMBITO TERRITORIALE

L'ambito di applicazione della presente convenzione è individuato nel territorio dei Comuni aderenti.

7. ENTE DELEGATO PER LA GESTIONE

1.1 Comuni aderenti alla presente convenzione designano ai sensi dell'art. 30, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 come ente capofila il Comune di Termini

Imerese per la gestione delegata delle acquisizioni di lavori, servizi e beni, in relazione a quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006.

2. I Comuni aderenti alla presente convenzione delegano la gestione delle funzioni e delle attività per le acquisizioni di lavori, servizi e beni, in relazione a quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 al Comune di Termini Imerese, individuato come ente capofila, il quale opera in luogo e per conto dei Comuni deleganti, nei termini, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente convenzione, nonché fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 9.

3. Il Comune di Termini Imerese istituisce una struttura organizzativa operante quale Centrale unica di committenza in relazione all'esercizio delle funzioni e delle attività delegate, in rapporto a quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006.

4. Alla direzione dell'ufficio delle attività inerenti la Centrale Unica di Committenza, è preposto il responsabile dell'Ufficio Contratti e gare del Comune capofila, qualificato, a tutti gli effetti responsabile del procedimento, il quale verrà nominato con provvedimento del Sindaco dell'Ente in questione.

5. Compete al responsabile dell'ufficio l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, sia di quelli a rilevanza interna, sia di quelli a rilevanza esterna. Pertanto il responsabile dell'Ufficio dovrà possedere la qualifica dirigenziale ovvero essere incaricato di posizione organizzativa.

6. I Comuni convenzionati sono tenuti a ricondurre alla struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza le acquisizioni di lavori, servizi e beni nei termini, alle condizioni e secondo i processi operativi specificati dalla presente convenzione.

7. I singoli Comuni associati possono svolgere autonomamente le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture nei termini previsti dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 e dall'art. 23-ter del d.l. n. 90/2014 conv. in l. n. 114/2014, secondo le modalità specifiche di rapporto con la Centrale unica di committenza indicate negli articoli 9, 10, 11, 12 e 13 della presente convenzione.

8. La struttura organizzativa istituita dal Comune di Termini Imerese per l'esercizio delle attività di Centrale unica di committenza non ha soggettività giuridica e, pertanto, tutti gli elementi identificativi del Comune stesso sono utilizzati nelle procedure svolte dalla Centrale unica di committenza, con particolare riguardo:

a) ai riferimenti per comunicazioni e contatti utili agli operatori economici;

b) ai riferimenti per accessi, sopralluoghi e notifiche;

c) ai riferimenti fiscali;

d) ai riferimenti del Comune in ordine alla sua iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) ed al soggetto operante come Responsabile dell'Anagrafe Unica per la Stazione Appaltante (RASA).

9. I singoli Comuni associati sono ad ogni effetti stazioni appaltanti e mantengono tale definizione, con i conseguenti obblighi di iscrizione e comunicativi all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA).

8. FUNZIONI ESERCITATE DALL'ENTE CAPOFILA OPERANTE COME CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

1. Al Comune designato come ente capofila operante come Centrale unica di committenza sono delegate, in base all'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000, le se-

guenti funzioni ed attività correlate in relazione all'acquisizione di lavori, servizi e beni:

a) curerà la gestione delle procedure di gara, afferenti l'acquisizione di lavori, servizi e forniture ovvero dal bando all'aggiudicazione provvisoria della gara;

b) collabora con il servizio competente alla corretta individuazione dei contenuti dello schema di contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze degli enti interessati;

c) concorda con il servizio competente la procedura di gara per la scelta del contraente;

d) collabora nella redazione del capitolato speciale;

e) definisce, in collaborazione con il servizio competente, il criterio di aggiudicazione ed eventuali atti aggiuntivi;

f) collabora con il RUP nella redazione degli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito;

g) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico - finanziaria e tecnico - organizzativa;

h) nel caso di affidamento di appalti di servizi o forniture, ovvero di lavori per importi inferiori ad euro 1.250 migliaia, qualora le stazioni appaltanti debbano ricorrere al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nomina la commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 12/2011,

con oneri a carico dei rispettivi comuni richiedenti;

i) provvede all'aggiudicazione provvisoria;

j) fornisce elementi tecnico - giuridici per la difesa in giudizio in eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento;

k) collabora con il servizio competente dei comuni aderenti ai fini della stipulazione del contratto;

l) cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento dell'obiettivo di rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

2. Le procedure della centrale unica di committenza si svolgeranno come di seguito:

a) entro 15 giorni dalla ricezione della determina a contrarre - quest'ultima completa degli elementi previsti per norma - procede ad attivare la procedura di gara.

b) completata la procedura di aggiudicazione, la CUC rimette copia integrale del fascicolo relativo alla singola procedura di gara all'ente aderente, unitamente al verbale di aggiudicazione provvisoria, ai fini degli atti consequenziali.

3. Nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente articolo, la Centrale Unica di Committenza potrà chiedere chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti all'Ente aderente.

9. FUNZIONI E ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEI SINGOLI COMUNI IN ORDINE ALLE PROCEDURE GESTITE DALL'ENTE CAPOFILO

1. I singoli Comuni associati, in relazione all'acquisizione di lavori, servizi e beni mediante procedure gestite dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza svolgono le seguenti funzioni ed attività correlate in relazione ai processi per l'acquisizione di lavori, servizi e beni:

a) **nella fase di programmazione e di progettazione, precedente alla procedura di affidamento:**

a.1.) la programmazione dei fabbisogni, anche attraverso l'adozione e l'approvazione dei programmi annuali e pluriennali dei lavori e delle forniture di beni e servizi;

a.2.) l'individuazione del Responsabile del procedimento (per acquisizioni di servizi e beni) e del Responsabile unico del procedimento (per acquisizioni di lavori), ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. n. 163/2006 ed in base a quanto stabilito dagli articoli 17, 19 e 20 della presente convenzione;

a.3.) la progettazione, in tutte le fasi, dei lavori, dei servizi e delle forniture;

a.4.) l'approvazione dei progetti e dei capitolati delle opere, servizi e forniture, completi di tutte le indicazioni di cui agli articoli 14 e seguenti (per i lavori) o all'articolo 279 (per i servizi e le forniture) del D.P.R. n. 207/2010, e recanti l'attestazione di congruità del prezzo posto a base d'asta; in caso di procedure di acquisizione riguardanti più Comuni associati, i progetti ed i capitolati sono approvati, nel medesimo testo, dai competenti organi di ciascun ente e la procedura di affidamento non può essere presa in carico dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza fino all'approvazione da parte di tutti i Comuni interessati;

a.5.) la predisposizione e l'approvazione dell'elenco degli operatori economici da invitare, in caso di procedura negoziata, nelle more dell'adozione di

analoghi strumenti propri da parte della centrale, in caso contrario verrà utilizzato l'elenco dell'Ente capofila;

a.6.) la predisposizione e l'approvazione, per appalti di lavori, dell'elenco degli operatori economici da invitare in caso di utilizzo della procedura ristretta semplificata ai sensi dell'art. 123 del d.lgs. n. 163/2006;

a.7.) tutte le attività collaborative con la Centrale unica di committenza finalizzate allo svolgimento delle procedure di acquisizione nel modo più efficace possibile;

b) nella fase di svolgimento della procedura di affidamento:

b.1.) avvio della procedure di affidamento mediante adozione della determinazione a contrarre prevista dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. n. 163/2006 e dall'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, anche ai fini di quanto previsto dalla disciplina della contabilità dell'ente locale in ordine alla programmazione e alla costituzione della prenotazione dell'impegno di spesa;

b.2.) collaborazione con l'ufficio dell'ente capofila operante come Centrale unica di committenza in relazione allo svolgimento delle procedure di affidamento, quando richiesto (ad esempio per effettuazione di sopralluoghi obbligatori, ecc.);

b.3.) conclusione della procedura di affidamento mediante adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva, con costituzione dell'impegno di spesa definitivo derivante dai risultati della procedura, conseguente effettuazione dei controlli obbligatori in base all'art. 11, comma 8 del d.lgs. n. 163/2006, mediante intervento del Responsabile del procedimento (per acquisizioni di servizi o beni) o del Responsabile unico del procedimento (per acquisizioni di lavori);

b.4.) formalizzazione del contratto con l'operatore economico individuato quale affidatario, in base all'art. 11, comma 13 del d.lgs. n. 163/2006 e in secondo quanto stabilito dai relativi regolamenti comunali degli enti associati;

c) nella fase di esecuzione del contratto:

c.1.) gestione di tutte le attività relative all'esecuzione dei contratti previste dal d.lgs. n. 163/2006 e dal D.P.R. n. 207/2010, nonché da normative specifiche;

c.2.) verifica delle condizioni sussistenti per eventuali varianti in corso d'opera (per i lavori) in base all'art. 132 del d.lgs. n. 163/2006 o in corso di esecuzione (per servizi e forniture di beni) in base agli artt. 310 e 311 del D.P.R. n. 207/2010, con relative decisioni, con correlata comunicazione tempestiva all'Ufficio dell'ente capofila operante come Centrale unica di committenza;

c.3.) adozione delle decisioni relative alla gestione di criticità e di inadempimenti imputabili all'operatore economico prestatore di servizi, esecutore di forniture o realizzatore di lavori, compresa l'applicazione di penalità e la risoluzione del contratto;

c.4.) adozione delle decisioni, motivate da interesse pubblico, di recesso unilaterale dal contratto;

c.5.) svolgimento di tutte le attività informative e comunicative connesse all'esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture di beni.

c.6.) ogni altro adempimento connesso alla corretta esecuzione dei lavori ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori;

c.7.) il collaudo statico e tecnico-amministrativo delle opere, compreso

l'affidamento degli incarichi sempre che il servizio non rientri nelle tipologie già rimesse ad altri soggetti, sulla base della presente convenzione;

c.8) gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori, dei servizi e forniture ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento, e secondo la cronologia di quest'ultimi;

c.9) comunicazione e trasmissione all'Osservatorio regionale e all'ANAC delle informazioni previste dall'art. 7 del D.Lgs. n. 163/2006.

2. L'Ufficio dell'Ente capofila operante come Centrale unica di committenza, prima di procedere alla formazione del bando o della lettera di invito e dei correlati atti di gara per la loro pubblicazione o per il loro invio, acquisisce la determinazione a contrarre del Comune associato, al fine di verificare la sussistenza della copertura della spesa relativa alle risorse necessarie per l'acquisizione dei lavori, servizi o beni richiesti, la pubblicazione del bando, il contributo di partecipazione alla gara in favore dell'ANAC, degli esiti di gara nonché le eventuali spese per i componenti della Commissione di cui all'art. 8 della L.R. n. 12/2011 nel caso di affidamento di appalti di servizi o forniture, per importi inferiori ad euro 1.250 migliaia, qualora le stazioni appaltanti debbano ricorrere al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa .

3. Qualora la procedura di affidamento riguardi più Comuni associati, l'Ufficio dell'Ente capofila operante come Centrale unica di committenza provvede ad acquisire tutte le determinazioni a contrarre per le verifiche previste dalla vigente normativa.

10.PROCEDURE GESTITE DAI SINGOLI COMUNI ATTRAVERSO GLI STRUMENTI ELETTRONICI DI ACQUISTO

Fatti salvi gli obblighi di acquisto per beni e servizi di valore inferiore alla

soglia comunitaria previsti dall'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, i singoli Comuni associati alla convenzione possono acquisire autonomamente beni e servizi, anche di valore superiore alla soglia comunitaria, attraverso gli strumenti elettronici gestiti da Consip S.p.a. e mediante mercato elettronico MEPA.

11. AFFIDAMENTI PER ACQUISIZIONI DI LAVORI, DI SERVIZI E DI FORNITURE DI BENI DI VALORE INFERIORE A 40.000 EURO MEDIANTE PROCEDURE TRADIZIONALI

I singoli Comuni associati alla convenzione possono acquisire autonomamente beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro mediante svolgimento di procedure tradizionali, da intendersi come procedure svolte al di fuori dei mercati elettronici della pubblica amministrazione o senza l'ausilio di piattaforme informatiche, in base a quanto previsto dall'art. 23-ter, comma 3 del D.L. n. 90/2014 convertito in L. n. 114/2014 e secondo i rispettivi regolamenti comunali e secondo l'art. 125 del D.lgs. n. 163/2006.

12. AFFIDAMENTI DI SERVIZI O FORNITURE A COOPERATIVE SOCIALI ISCRITTE ALLA SEZIONE B DELL'ALBO REGIONALE, AD ORGANISMI DI VOLONTARIATO, AD ASSOCIAZIONI

1. L'Ufficio dell'ente capofila operante come Centrale unica di committenza svolge, su indicazione di uno o più Comuni associati alla presente convenzione, le procedure per l'affidamento di servizi o forniture di beni a cooperative sociali iscritte nella sezione B del rispettivo albo regionale, per valori superiori alla soglia comunitaria e per servizi comunque non aventi natura socio-assistenziale o socio-educativa.

2. Gli affidamenti dei servizi o delle forniture per i quali sono utilizzabili le

convenzioni con le cooperative sociali di cui al precedente comma 1 sono effettuati previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 609 della legge n. 190/2014 ed assumendo a riferimento le linee-guida elaborate dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici con la propria determinazione n. 3/2012.

13. AFFIDAMENTO DI LAVORI D'URGENZA E IN CASI DI SOMMA URGENZA

Le procedure per l'affidamento dei lavori d'urgenza ed in casi di somma urgenza, disciplinate dagli articoli 175 e 176 del D.P.R. n. 207/2010, rimangono in carico a ciascun comune associato. Le procedure sono espletate a cura del Responsabile del procedimento nominato dal singolo Comune associato o del tecnico che si reca per primo sul luogo, comunque dipendente del Comune nel territorio del quale si verificano i fatti che comportano il ricorso alle particolari procedure.

14. ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI MEDIANTE SPESE ECONOMALI

1. I singoli Comuni associati alla convenzione possono acquisire beni e servizi facendo ricorso alle spese economali, intendendosi come tali le spese effettuate dai cassieri delle stazioni appaltanti mediante il fondo economale secondo i rispettivi regolamenti comunali.

15. GESTIONE DEI DOCUMENTI DERIVANTI DALLE PROCEDURE SVOLTE DALL'ENTE CAPOFILA OPERANTE COME CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA E GESTIONE DELLE RICHIESTE DI ACCESSO

1. L'ente capofila operante come Centrale unica di committenza conserva stabilmente, nel rispetto delle norme in materia di archiviazione tradizionale

ed informatica, i documenti acquisiti e formati nel corso delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni svolte in attuazione di quanto previsto dalla presente convenzione.

2. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso da parte degli operatori economici in base agli articoli 13 e 79, comma 5quater del d.lgs. n. 163/2006, nei termini consentiti dal medesimo art. 13 sino alla fase dell'aggiudicazione provvisoria, il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di Committenza individuato in base all'art. 18 della presente convenzione è il Responsabile del procedimento per l'accesso ai documenti di cui al precedente comma 1.

16. GESTIONE DEL CONTENZIOSO DERIVANTE DALLE PROCEDURE GESTITE DELL'ENTE CAPOFILO OPERANTE COME CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

1. In relazione agli eventuali contenziosi insorti con riferimento alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni gestite dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza, l'ufficio collabora con i Comuni associati:

- fornendo gli elementi tecnico-giuridici per valutare la necessità o meno della costituzione in giudizio, nonché per facilitare l'esercizio della difesa;
- mettendo tempestivamente a disposizione tutti i documenti relativi alla procedura rispetto alla quale è insorto il contenzioso.

17. STRUTTURA ORGANIZZATIVA

1. La struttura organizzativa individuata dall'ente capofila come Centrale unica di committenza si configura quale unità organizzativa autonoma nell'ambito dell'organigramma del Comune di Termini Imerese.

2. Il Comune individuato come ente capofila, approva specifiche disposizioni regolamentari / integrative del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, ai sensi dell'art. 48, comma 3 del d.lgs. n. 267/2000, per le quali gli elementi contenuti nella presente convenzione in ordine all'organizzazione costituiscono i criteri di riferimento, per la disciplina dell'organizzazione della struttura operante come Centrale unica di committenza. Con deliberazione della Giunta, individua la dotazione organica della CUC stabilendo, in termini indicativi, le attività assegnate e l'impiego orario di ciascuna risorsa umana.

3. Il Sindaco del Comune individuato come ente capofila, con proprio provvedimento, nomina il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza al quale sono attribuite le funzioni di cui all'articolo 107 del d.lgs. n. 267/2000 con riferimento alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni, nonché con riferimento agli aspetti organizzativi nell'ambito delle attività della stessa struttura di committenza.

4. Il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza è individuato fra le unità di personale inserite nella dotazione organica ai sensi del precedente comma 2, dovendo risultare soggetto con qualifica dirigenziale o incaricato di posizione organizzativa nell'ente di appartenenza.

5. Il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza agisce, per conto della stessa, mediante proprie determinazioni, che vengono contrassegnate e numerate in forma distinta da quelle adottate come responsabile di altri servizi per i quali sia stato incaricato dal Comune di appartenenza.


6. Nel rispetto degli indirizzi contenuti nella deliberazione di cui al precedente comma 2, il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza coordina l'attività delle risorse umane assegnate all'unità organizzativa e attribuisce ad esse le mansioni specifiche.

7. L'organizzazione delle attività e dei tempi di lavoro dovrà comunque essere coordinata con le esigenze della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza. L'eventuale esigenza di prestazioni di lavoro straordinario per le attività della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, comunque da contenere ad ipotesi eccezionali, è previamente concordata con il competente Dirigente del Settore dell'Ente capofila in cui la struttura della CUC è inserita.

8. Fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 24 e 25 per i costi comuni, le entrate e le spese gestite dalla struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza sono iscritte nel piano esecutivo di gestione (o in analogo strumento) del Comune individuato come ente capofila, in apposita sezione affidata alla gestione del Responsabile della stessa Centrale unica di committenza, in modo tale da garantire una distinta contabilizzazione.

9. Fatta salva l'applicabilità dei regolamenti che disciplinano l'attività contrattuale di ciascuno dei Comuni associati, per le procedure svolte nell'esclusivo interesse di uno di essi, per le attività di gestione amministrativa della centrale e per le procedure svolte nell'interesse di più enti associati, si applicano le norme statutarie e regolamentari in vigore presso l'ente capofila.

10. La struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza adempie agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente utiliz-



zando l'albo pretorio on-line e il sito istituzionale del Comune individuato come ente capofila, prevedendo apposita sezione, nonché l'analoga sezione dedicata presso i comuni associati.

11. Al fine di dare corretta applicazione, per quanto di competenza di ciascun soggetto interessato, agli obblighi previsti dalla legge n. 190/2012 e dai provvedimenti attuativi della stessa, con particolare riferimento a quelli adottati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), nonché dal d.lgs. n. 33/2013, in particolare dell'art. 37, e da altre disposizioni di legge specifiche in materia di trasparenza, le stesse rimangono a carico dei Comuni. In particolare rimangono a carico dei singoli comuni associati le pubblicazioni da effettuare ai sensi dell'art. 1 - comma 32 - della Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" (G.U. n.265 del 13/11/12) nonché gli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture da effettuarsi ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente del proprio sito internet.

18. RESPONSABILE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA OPERANTE COME CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA – RUOLO E COMPETENZE

1. Il Comune individuato come ente capofila operante come Centrale unica di Committenza attribuisce ad un Dirigente ovvero ad un Responsabile di servizio - funzionario apicale la responsabilità e la direzione dell'unità organizzativa che svolge le attività di Centrale unica di committenza, assegnando al funzionario individuato come Responsabile la posizione organizzativa (PO) correlata, quando tale ruolo non sia assegnato a un Dirigente e comunque nel rispetto di quanto stabilito dal quadro normativo e contrattuale vigente in ma-

teria.

2. L'attribuzione della responsabilità dell'unità organizzativa operante come Centrale unica di committenza, è formalizzata con provvedimento del Sindaco/Giunta comunale del Comune individuato come ente capofila, in accordo con i Sindaci dei Comuni associati, secondo il proprio ordinamento interno.

3. Il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza nominato in base a quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2 esercita le competenze previste dall'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 in ordine alla gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture secondo le modalità e nel rispetto delle previsioni organizzative stabilite dalla presente convenzione.

4. In relazione all'esercizio delle competenze ad esso attribuite, il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza svolge, in particolare, le seguenti attività:

a) per le fasi propedeutiche allo svolgimento delle procedure di affidamento:

a.1.) collaborazione eventuale con i singoli Comuni associati in relazione all'analisi dei fabbisogni ai fini della programmazione degli acquisti di servizi e beni;

a.2.) collaborazione eventuale con i singoli Comuni associati in relazione all'impostazione e alla predisposizione degli schemi di capitolato e di contratto;

a.3.) adozione degli atti organizzativi necessari a consentire il corretto svolgimento delle procedure, compresi gli atti di individuazione dei soggetti operanti nell'ambito delle varie procedure in base a quanto previsto dalla pre-

The right margin of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. There are approximately five distinct marks, including what appears to be a large signature at the top, followed by several smaller initials and signatures. The handwriting is cursive and somewhat stylized.

sente convenzione;

b) per le fasi relative allo sviluppo delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni:

b.1.) collaborazione eventuale per la redazione e l'adozione degli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito nelle procedure ristrette o negoziate;

b.2.) nomina della Commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in accordo con i Comuni associati;

b.3.) realizzazione degli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, sino alla sub-fase dell'aggiudicazione provvisoria, quali, in particolare:

b.3.1.) pubblicazione del bando o dell'avviso, invio degli inviti nelle procedure ristrette e negoziate, nonché gestione di tutte le attività afferenti allo svolgimento della procedura di gara nella fase intercorrente tra la pubblicazione del bando e il termine di scadenza per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione (es. formulazione di risposte alle richieste di chiarimenti);

b.3.2.) gestione della ricezione delle offerte e della loro conservazione sino all'espletamento della gara;

b.3.3.) nomina del Seggio di gara (nelle procedure con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso) o della Commissione giudicatrice (nelle procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa);

b.3.4.) presidenza del Seggio di gara (nelle procedure con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso) o della Commissione giudicatrice (nelle procedure

con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa),
quando, in questo secondo caso, tale ruolo non sia ricoperto da un Dirigente
o funzionario apicale di uno dei Comuni;

b.3.5.) gestione della fase di ammissione degli operatori economici alla gara;

b.3.6.) svolgimento delle operazioni relative alla verifica a campione dei re-
quisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale in base a
quanto previsto dall'art. 48 del d.lgs. n. 163/2006;

b.3.7.) gestione della fase di valutazione delle offerte per mezzo del Seggio di
gara o della Commissione giudicatrice;

b.3.8.) supporto (su richiesta) al responsabile del procedimento nell'eventua-
le verifica dell'anomalia dell'offerta;

b.3.9.) gestione di tutte le attività imputabili al Responsabile della Verifica dei
requisiti (RVR) nell'ambito delle procedure di acquisizione dei concorrenti e
di verifica dei loro requisiti gestite mediante il sistema AVCPass;

b.3.10.) gestione di tutte le attività imputabili al Responsabile della gara
nell'ambito delle procedure informative del sistema SIMOG;

b.3.11.) gestione di tutte le attività sino all'aggiudicazione provvisoria in qua-
lità di Presidente del Seggio di gara o della Commissione giudicatrice, quando
nominato con tale ruolo;

c) per le fasi successive all'affidamento di lavori, servizi e beni:

c.1.) collaborazione con i Comuni associati ai fini della stipulazione del con-
tratto;

c.2.) eventuale svolgimento delle procedure di affidamento mediante proce-
dura negoziata.

5. In relazione all'esercizio delle competenze ad esso attribuite, il Responsa-

bile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza svolge tutte le attività comunque riconducibili a quelle di competenza dell'ente capofila operante come Centrale unica di committenza in base alla presente convenzione.

19. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LE ACQUISIZIONI DI SERVIZI E BENI – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER LE ACQUISIZIONI DI LAVORI

1. I singoli Comuni associati che acquisiscono servizi e beni tramite l'ente capofila operante come Centrale unica di committenza in base all'art. 10 del d.lgs. n. 163/2006 e agli articoli 272, 273 e 274 del D.P.R. n. 207/2010 nominano per ciascuna acquisizione un Responsabile del procedimento, oltre all'eventuale Direttore dell'esecuzione.

2. Il Responsabile del procedimento nominato in base al precedente comma 1:

a) svolge tutte le attività inerenti la programmazione delle acquisizioni di servizi e forniture di beni previste dal d.lgs. n.163/200, dai provvedimenti attuativi dello stesso e dall'art. 271 del D.P.R. n. 207/2010 con riferimento al singolo Comune associato come stazione appaltante;

b) svolge tutte le attività inerenti la progettazione dell'appalto previste per esso dal d.lgs. n. 163/2006 e dall'art. 279 del D.P.R. n. 207/2010;

c) si correla al Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza individuato in base al precedente art. 18, per le attività di definizione dei fabbisogni comuni, nonché per le attività di impostazione e di preparazione della procedura di acquisizione;

d) svolge le attività relative alla procedura di acquisizione come specificate

nel successivo comma 5;

e) svolge tutte le attività informative e comunicative previste dalla normativa vigente in materia di acquisizioni di servizi e beni per quanto riferibile alla competenza del singolo Comune associato, nei termini previsti dalla presente convenzione;

f) in coordinamento con il Direttore dell'esecuzione ove nominato, assume specificamente in ordine al singolo acquisto i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni, per come regolate dalle disposizioni del d.lgs. n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010;

g) svolge tutte le attività di comunicazione obbligatoria riferite alla fase di esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8 del d.lgs. n. 163/2006 e dai correlati provvedimenti attuativi, in particolare mediante la produzione di informazioni attraverso il sistema SIMOG.

3. I singoli Comuni associati che acquisiscono lavori facendo ricorso all'ente capofila operante come Centrale unica di committenza in base all'art. 10 del d.lgs. n. 163/2006, nonché agli articoli 9 e 10 del d.P.R. n. 207/2010 nominano per ciascuna acquisizione un Responsabile unico del procedimento.

4. Il Responsabile unico del procedimento nominato in base al precedente comma 3:

a) svolge tutte le attività inerenti la programmazione delle acquisizioni di lavori previste dal d.lgs. n. 163/2006 e dai suoi provvedimenti attuativi specifici, nonché dal D.P.R. n. 207/2010 con riferimento al singolo Comune associato come stazione appaltante;

b) svolge tutte le attività inerenti la progettazione dell'appalto previste per

esso dal d.lgs. n. 163/2006 e dal D.P.R. n. 207/2010;

c) provvede alla validazione dei progetti in base a quanto previsto dall'art. 55 del D.P.R. n. 207/2010;

d) si correla al Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza individuato in base al precedente art. 18, per le attività di impostazione e di preparazione della procedura di acquisizione;

e) svolge le attività relative alla procedura di acquisizione come specificate nel successivo comma 5;

e) svolge tutte le attività informative e comunicative previste dalla normativa vigente in materia di acquisizioni di lavori per quanto riferibile alla competenza del singolo Comune associato, nei termini previsti dalla presente convenzione;

f) in coordinamento con il Direttore dei lavori, svolge tutte le attività per esso previste in relazione all'esecuzione e al controllo dell'appalto come regolate dalle disposizioni del d.lgs. n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010;

g) svolge tutte le attività di comunicazione obbligatoria riferite alla fase di esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8 del d.lgs. n. 163/2006 e dai correlati provvedimenti attuativi, in particolare mediante la produzione di informazioni attraverso il sistema SIMOG, nonché da altre norme.

5. Al fine di consentire l'ottimale svolgimento delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni da parte del Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza individuato in base al precedente art. 18, il Responsabile del procedimento (per acquisizioni di servizi o beni) e il Responsabile unico del procedimento (per acquisizioni di lavori)

nominato dal singolo Comune associato:

a) interviene nella fase relativa all'affidamento, rispettivamente di servizi o beni e di lavori, svolgendo le seguenti attività:

b.1.) acquisizione del codice identificativo gara (CIG) e, quando richiesto, del codice unico di progetto (CUP), in relazione gli adempimenti previsti dalla normativa vigente;

b.2.) realizzazione di tutte le attività richieste dall'art. 10 del d.lgs. n. 163/2006, nonché dagli articoli 9-10 (per acquisizioni di lavori) e 272-273 (per acquisizioni di servizi o beni) del D.P.R. n. 207/2010 inerenti la procedura di affidamento, in sinergia con le attività di gestione della procedura stessa svolte dal Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza;

b.3.) realizzazione di tutte le attività ausiliarie al Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza necessarie per il corretto svolgimento della procedura di acquisizione;

b.4.) gestione di tutte le attività imputabili al Responsabile del Procedimento (RdP) nell'ambito delle procedure di avvio della gara, di verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e di altri operatori economici a seguito di aggiudicazione, nonché di acquisizione del fascicolo informatico gestito mediante il sistema AVCPass;

b.5.) gestione di tutte le attività imputabili al Responsabile del procedimento nell'ambito delle procedure informative del sistema SIMOG.

6. Il Responsabile della struttura organizzativa operante come centrale unica di committenza individuato in base al precedente art. 18 può coincidere con il Responsabile di procedimento o con il Responsabile unico del procedimen-

to del Comune presso cui opera l'Ufficio comune individuato come ente capofila.

7. Il Responsabile del procedimento (per acquisizioni di servizi o beni) e il Responsabile unico del procedimento (per acquisizioni di lavori) forniscono alla struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza in via telematica dati, informazioni e documentazione in ordine alla fase di esecuzione del contratto.

20. FORMAZIONE DEL SEGGIO DI GARA E DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. In relazione alla formazione del Seggio di gara (nelle procedure con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso) la presidenza dello stesso è assunta dal Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, individuato in base all'art. 18 della presente convenzione.

2. La Commissione giudicatrice nelle procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è nominata, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 12/2011, dal Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza.

3. Il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza ricopre l'incarico di Presidente della Commissione giudicatrice oppure, qualora sia impossibilitato o non possa assumere l'incarico per ragioni di incompatibilità o conflitto di interessi, nomina un Dirigente o un funzionario apicale tra quelli operanti presso la stessa Centrale di committenza ovvero eccezionalmente tra i funzionari apicali degli enti convenzionati.

4. Nel caso di appalto di lavori il cui importo a base d'asta sia superiore a € 200.000,00 la Commissione di gara sarà composta oltre che dal Responsabile della CUC in qualità di Presidente, da un tecnico o da altro funzionario apicale individuato dal comune associato che ha indetto la relativa gara.

5. Il Responsabile della CUC potrà altresì, richiedere l'integrazione del seggio di gara con un tecnico o da altro funzionario apicale individuato dal comune associato che ha indetto la relativa procedure in caso di appalto di fornitura di beni o servizi che richiedano particolari competenze tecniche e/o specialistiche o in caso di lavori qualora lo si reputi necessario.

21. FORME DI CONSULTAZIONE TRA I COMUNI ASSOCIATI. CONFERENZA DEI SINDACI.

1. I Sindaci dei Comuni associati, componenti di diritto della Conferenza dei Sindaci, con cadenza almeno annuale, sono convocati dal Sindaco del Comune individuato come ente capofila operante come Centrale unica di committenza, per verificare e condividere le scelte organizzative fondamentali per il funzionamento della centrale, per monitorarne l'attività, l'andamento economico e i risultati, nonché per formulare osservazioni e proposte in merito, ivi comprese eventuali modifiche alla presente convenzione.

2. La Conferenza dei Sindaci, oltre alle attribuzioni stabilite nel precedente comma 1, provvede:

a) ad approvare le linee-guida per la definizione operativa delle intese previste dalla presente convenzione;

b) ad adottare le decisioni, in forma di deliberazione, in ordine ad eventuali successive richieste di adesione/associazione alla convenzione da parte di altri Comuni o di altre amministrazioni aggiudicatrici che accettino la conven-

zione stesa senza alcuna modifica;

c) ad adottare le decisioni, in forma di deliberazione, in ordine alla ripartizione delle quote per le risorse e le spese relative alla Centrale unica di committenza;

d) ad approvare il rendiconto annuale della Centrale unica di committenza, corredandolo di una relazione illustrativa dell'attività svolta.

22. COSTI E SPESE DI GESTIONE.

1. Si stabilisce che le spese necessarie per l'espletamento delle singole gare di appalto, saranno sostenute dall'Ente in favore del quale la procedura di evidenza pubblica viene espletata, così come restano a carico del Comune interessato le spese afferenti eventuali contenziosi che dovessero sorgere nel corso dell'espletamento della relativa gara.

2. Gli oneri finanziari per la gestione della Centrale Unica di Committenza sono ripartiti secondo principi di solidarietà ed equa ripartizione fra gli enti aderenti, e quindi secondo una percentuale calcolata in modo direttamente proporzionale al numero di abitanti di ciascun Comune.

3. La gestione finanziaria dovrà mirare all'ottimizzazione delle risorse e al contenimento dei costi, in primo luogo garantendo il rispetto dei limiti imposti ai singoli enti alle spese di personale e di tutte le altre a cui normative vigenti impongono tagli o contingentamenti.

4. I Comuni aderenti stabiliscono, pertanto, che a carico degli stessi sarà posto un contributo annuale fisso per la compartecipazione alle spese di gestione nonché il rimborso dei costi sostenuti per il personale utilizzato e per l'acquisto e la manutenzione dei beni strumentali necessari all'esercizio della funzione, pari ad € 0,45 per abitante. La Conferenza dei Sindaci, in sede di

approvazione del consuntivo, tenuto conto delle spese previste e sostenute provvede alla ripartizione delle eventuali ulteriori spese ripartendole per il 40% in base al criterio per abitante e il restante 60% tenendo conto dell'importo a base d'asta delle singole gare poste in essere per ogni comune. Tali quote, così come i contributi di enti pubblici e privati, dovranno confluire nelle casse del comune capofila, su apposito e specifico capitolo di bilancio. Parimenti le risorse destinate alle spese troveranno allocazione in appositi e specifici capitoli di bilancio del comune capofila.

5. Compete al comune capofila prevedere in sede di predisposizione del bilancio preventivo la spesa necessaria al funzionamento ed alla gestione della CUC.

6. Il contributo di cui al precedente comma 4 dovrà essere versato anticipatamente entro il 31 gennaio di ogni anno e in sede di prima applicazione al momento della sottoscrizione della presente convenzione.

7. I costi verranno annualmente rendicontati del responsabile della Centrale Unica di Committenza e, previa presa atto della conferenza dei Sindaci, suddivisi in proporzione agli abitanti di ciascun ente partecipante.

8. Il rendiconto dovrà essere presentato entro il 28 febbraio dell'anno successivo ed i singoli comuni dovranno procedere al pagamento della eventuale differenza della propria quota entro sessanta giorni.

23. RISERVATEZZA

1. La struttura organizzativa individuata dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza gestisce i dati personali relativi alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni nel rispetto delle condizioni determinate e delle misure richieste dal d.lgs. n. 196/2003.

Handwritten signatures and initials in the right margin, including a large signature at the top, a signature in the middle, and initials 'du' and a circled signature below.

2. Il Comune presso il quale è istituito l'Ufficio operante come Centrale unica di committenza è il titolare dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ricondotte alla competenza della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, per le fasi da essa gestite, riconducibili in particolare all'affidamento.

3. I singoli Comuni associati sono i titolari dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ricondotte alla competenza della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, per le fasi da essi gestite, riconducibili in particolare alla programmazione, alla progettazione e all'esecuzione.

24. PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. Le attività della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza sono svolte nel rispetto delle disposizioni della legge n. 190/2012 con riferimento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dal Comune designato come ente capofila.

2. I Comuni associati possono definire d'intesa specifiche misure per la prevenzione della corruzione, anche in relazione a problematiche e criticità di contesto rilevate, da sottoporre al Responsabile della Prevenzione della Corruzione del Comune designato come ente capofila per l'inserimento nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC).

3. In relazione alle attività svolte, i dipendenti dei singoli Comuni associati nelle fasi relative alle acquisizioni di lavori, servizi o beni (in particolare nelle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione) non gestite dall'ente

capofila operante come Centrale unica di committenza, devono rispettare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dal proprio Comune.

25. ASSOCIAZIONE DI ALTRI COMUNI ED ALTRI ENTI LOCALI

1. Possono aderire alla gestione associata della funzione di acquisizione di lavori, servizi e beni disciplinata dalla presente convenzione altri Comuni non capoluogo di provincia.

2. L'adesione di un nuovo Comune o di altro ente locale di cui al precedente comma 1 è sottoposta per approvazione alla forma di consultazione dei Comuni associati, con conseguente ridefinizione del riparto di risorse economico-finanziarie, umane e strumentali.

26. REVISIONE DELLA CONVENZIONE ED ADEGUAMENTO DINAMICO

1. Le clausole della presente convenzione che recano riferimenti alle disposizioni del d.lgs. n. 163/2006 e del d.P.R. n.207/2010, nonché ai provvedimenti attuativi delle stesse e ad altre disposizioni di legge inerenti gli appalti ed i contratti pubblici, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenienti.

2. Qualora le disposizioni sopravvenienti di cui al comma 1 determinino elementi comportanti modifiche obbligatorie ai contenuti della presente convenzione, i Comuni associati provvedono alla revisione delle clausole della presente convenzione che dovessero risultare non più applicabili.

3. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, i Comuni associati provvedono alla revisione delle clausole della presente convenzione quando risulti necessario per ragioni di ottimizzazione organizzativa delle attività regolate dalla convenzione stessa.

27. RECESSO DALLA CONVENZIONE

1. Ciascun Comune associato può recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno sei (6) mesi.

2. Qualora il Comune individuato come ente capofila operante come Centrale unica di committenza decida di recedere dalla presente convenzione deve comunque continuare a far svolgere alla struttura organizzativa deputata al ruolo di Centrale di committenza le attività previste dalla presente convenzione, sino all'espletamento di tutte le procedure già delegate ed avviate.

3. Qualora si verifichi la situazione di cui al precedente comma 2, i restanti Comuni associati possono sciogliere la presente convenzione e definire una nuova convenzione, per l'esercizio in forma associata della funzione relativa alle acquisizioni di lavori, servizi e beni.

4. Il recesso deve essere motivato, con riferimento a ragioni di pubblico interesse. E' in ogni caso considerato motivo di pubblico interesse l'adesione del Comune ad una Unione di Comuni, con conseguente attribuzione alla stessa della funzione relativa alle acquisizioni di lavori, servizi e beni in base a quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006.

28. SCIoglimento DELLA CONVENZIONE

1. I Comuni associati sciolgono la presente convenzione:

a) quando sia sopravvenuta una disposizione di legge che obblighi gli enti alla scelta di un diverso modello organizzativo per la gestione in forma associata, aggregata o congiunta delle funzioni di acquisizione di lavori, beni e servizi;

b) quando essi optino, sulla base di scelta formalizzata dai rispettivi organi competenti, per un diverso modello organizzativo per la gestione in forma

associata, aggregata o congiunta delle funzioni di acquisizione di lavori, beni e servizi;

c) qualora ragioni economiche e di funzionalità non rendano più conveniente la gestione associata delle funzioni di acquisizione di lavori, beni e servizi nei termini regolati dalla presente convenzione;

d) per altre cause previste dalla legge o da disposizioni attuative di norme di legge inerenti modelli organizzativi per le acquisizioni di lavori, beni o servizi, nonché per la gestione di funzioni in forma associata;

e) nel caso previsto dal precedente art. 27, nei commi 2 e 3.

2. Allo scioglimento della presente convenzione i Comuni associati definiscono le modalità di devoluzione o di riacquisizione delle eventuali risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione dell'ente individuato come capofila operante come Centrale unica di committenza.

29. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE


1. La risoluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra i Comuni associati in merito all'esecuzione della presente convenzione ed all'applicazione delle sue clausole, è risolta prioritariamente in via bonaria.

2. Qualora i Comuni associati non riescano ad addivenire alla risoluzione in via bonaria, le controversie sono devolute alla competente sezione del Tribunale del foro di Termini Imerese.

Letto, approvato e sottoscritto.


Per il Comune di Termini Imerese

Il Sindaco Salvatore Burrafato




Per il Comune di Trabia

Il Sindaco Leonardo Ortolano




Per il Comune di Campofelice di Roccella

Il Sindaco Rosario Massimo Battaglia



Per il Comune di Cerda

Il Sindaco Giuseppe Ognibene




Per il Comune di Lascari

Il Sindaco Giuseppe Abbate



Per il Comune di Sciara

Il Sindaco Salvatore Rini



Per il Comune di Gratteri

Il Sindaco Giacomo Ilardo

